



## Il nesso di causalità e l'obbligazione in solido: un opportuno chiarimento della Cassazione\*

di Giovanna Carosielli

**Tag:** #causalità, #obbligazione, #appalto, #subappalto.

La [pronuncia n. 22728 del 4 ottobre 2013](#) emessa dalla sezione lavoro della Corte di Cassazione chiarisce un aspetto dell'obbligazione in solido prevista dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003. L'istituto in parola, come noto, è stato protagonista di numerose modifiche legislative – l'ultima delle quali risalente ad agosto 2013 – che ne hanno comportato una ridefinizione dei contorni ed a tratti persino della natura. Attualmente, infatti, la disposizione normativa prevede che, salvo deroghe stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale che in ogni caso possono riguardare soltanto i profili retributivi, il committente/imprenditore è solidalmente obbligato per i trattamenti retributivi e contributivi dei lavoratori impiegati nell'esecuzione di un appalto, a meno che, convenuto in giudizio unitamente all'appaltatore e/o agli eventuali subappaltatori per il versamento di quanto da questi dovuto, non invochi il beneficio di preventiva escussione degli altrui patrimoni: in tale contesto, l'azione esecutiva, accertata incidentalmente nel giudizio di cognizione la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, può esser avviata a carico dell'obbligato in solido soltanto a seguito dell'infruttuosa escussione del patrimonio dei debitori principali.

Orbene, la Suprema Corte ha esonerato da censure la decisione della Corte di Appello, confermativa a sua volta della sentenza resa in primo grado, la quale aveva rigettato l'istanza del ricorrente avente ad oggetto la condanna del committente, quale obbligato in solido, al pagamento dell'indennità di preavviso dovuta dal datore di lavoro per il licenziamento del lavoratore occupato nell'esecuzione dell'appalto intercorso con il committente.

Infatti, il ragionamento posto alla base del ricorso è racchiudibile nel sillogismo che segue: stante la natura retributiva dell'indennità in parola, essendo il lavoratore stato occupato nell'esecuzione di un appalto, il committente è obbligato in solido anche per l'indennità di preavviso non corrisposta dal datore di lavoro/appaltatore a seguito del licenziamento intimato al lavoratore.

Entrambi i giudici che hanno preceduto il Collegio di legittimità hanno respinto l'istanza del lavoratore – data pur per ammessa la natura retributiva dell'indennità di preavviso in caso di licenziamento – sottolineando come dall'istruttoria non fossero emerse evidenze probatorie che permettessero di ritenere accertato il nesso eziologico tra lo scioglimento del rapporto di lavoro e l'appalto, tale da rendere invocabile l'applicazione dell'obbligazione in solido.

Invero, a giudizio della Corte, la celebrazione dei due processi di merito ha acclarato come il ricorrente non sia andato oltre la deduzione riguardante il legame tra l'intercorsa cessazione dell'appalto ed il licenziamento, non avendo egli provato in quale misura la conclusione del contratto di appalto avesse avuto conseguenze sul licenziamento, verificatosi una manciata di giorni dopo il primo evento.

---

\* Si segnala che le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'amministrazione di appartenenza.

In carenza della prova positiva dell'esistenza di un nesso eziologico tra la fine dell'appalto ed il licenziamento, quest'ultimo costituisce quindi un autonomo atto imprenditoriale, più o meno sindacabile, ma di sicuro non vincolante per il committente, la cui chiamata in garanzia non può che essere ultronea e giuridicamente infondata, non potendo essergli addebitate le scelte che il datore di lavoro, ex appaltatore, avrebbe posto in essere a prescindere dalle sorti riservate al contratto di appalto.

Il ragionamento seguito da tutti gli organi giudicanti è più che mai condivisibile e merita apprezzamento anche per aver sgomberato il campo da possibili equivoci sulla portata applicativa dell'obbligazione in solido: infatti, avendo le ripetute novelle normative sensibilmente alterato il contenuto autentico di detta obbligazione, che ha disciplinato le prerogative dell'obbligato derubricando il vincolo solidale, che è unitario, a garanzia fideiussoria, che è eventuale e diversa dalla principale, le possibilità di invocare il rimedio *de quo* anche oltre i suoi presupposti giuridicamente modificati potevano aumentare, rischiando di generare, nella sostanza, una sorta di responsabilità per fatto altrui non prevista dall'ordinamento.

Non diversamente qualificabile, infatti, sarebbe stata la condanna del committente al pagamento dell'indennità di preavviso, in ragione del meramente asserito ma non dimostrato collegamento, in termini di causalità giuridicamente rilevante, tra un appalto non più eseguito ed un licenziamento intimato, qualora il ragionamento osservato nelle decisioni fosse risultato orfano di quella doverosa logicità che deve ispirare qualunque motivazione.

Al contrario, correttamente, la Cassazione ha ancorato i presupposti probatori dell'obbligazione in solido, evitandone percorsi interpretativi ed applicativi potenzialmente non rispettosi della *ratio* della previsione legislativa, che, appunto, a seguito degli interventi subiti, ha acquisito un significato diverso rispetto all'obbligazione solidale classicamente intesa nel diritto comune, costituendo una prestazione di garanzia dell'adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi ed, ove previsto, retributivi dei lavoratori coinvolti nell'esecuzione dell'appalto, piuttosto che limitarsi ad essere la medesima obbligazione gravante sull'appaltatore/subappaltatore alla cui estinzione può esser richiesto in qualsiasi momento dal creditore

**Giovanna Carosielli**  
Ispettore del lavoro DTL Bologna